



STUDIO LEGALE MAUCERI

Buongiorno a tutte e tutti,

desidero ringraziare il Comitato delle pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e la Fondazione Forense, quindi le amiche e le colleghe Sibilla Santoni, Marinella Baschiera e Marina Capponi, per aver organizzato un così gran bel corso di approfondimento su temi che reputo essenziali per il vivere civile, ma poi addirittura per avermi invitato ad approfondire con voi un argomento molto dibattuto da decenni e che è stato, peraltro, un "cavallo di battaglia" del mio studio. Io svolgo la professione in uno studio legale a conduzione familiare che si occupa, prevalentemente di diritto scolastico, e, quindi, di scuola ed il cui fondatore, l'avv. Corrado Mauceri, da sempre si è occupato dei rapporti tra religione e scuola, rapporto sovente un po' complesso per chi sostiene fermamente la laicità dello Stato... (e così vi ho già anticipato da che parte sto!!)

Stante il poco tempo a disposizione, anche per non tediare eccessivamente, ho predisposto alcune slides, rimandando la trattazione un po' più completa degli argomenti che tratterò alla relazione che vi lascio volentieri e che troverete on line.

In materia scolastica, come ho già accennato, il rapporto con la religione ha riguardato e riguarda vari aspetti **(SLIDE N. 1)**:

- Insegnamento dell'ora di religione e sua obbligatorietà o meno (da ora IRC)
- Valutazione della frequenza dell'IRC o dell'ora alternativa
- Apposizione di simboli religiosi nelle scuole statali di ogni ordine e grado
- Partecipazione delle allieve e degli allievi a cerimonie religiose durante il tempo scuola
- Reclutamento del personale docente di religione e la loro assunzione in ruolo
- - Scuole cd. di tendenza: il valore del titolo di studi e la valutazione del servizio prestato in dette scuole dai docenti ed il loro status giuridico

Gli argomenti sono molti e questa mia comunicazione non potrà essere esaustiva, ma vi indicherò alcuni spunti che vi potranno, spero, servire per eventualmente approfondire le questioni sulle quali potreste in concreto dovervi imbattere nello svolgimento della professione, stante il taglio tecnico che solitamente è richiesto in questo corso.

Come vedrete gli argomenti di cui parleremo sono a scavalco tra il diritto costituzionale, il diritto amministrativo ed il diritto scolastico per cui, anche per formazione non potrò non partire da un'elencazione delle fonti primarie e secondarie del diritto che ci potranno servire per una disamina delle questioni di cui sopra.

FONTI DEL DIRITTO (SLIDE N. 2)

SOVRANAZIONALI

DIRITTO INTERNO (SLIDE N. 3)

Costituzione: artt. 2 e 3 riconoscono, da una parte, **i diritti inviolabili dell'uomo** sia come singolo, *“sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”* e, dall'altra stabiliscono il **principio di eguaglianza** che pone il **divieto assoluto di discriminazione** in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, **alla religione**. Una importante integrazione del dettato costituzionale, come ci ha ben illustrato chi mi ha preceduto, è stata offerta dall'art. 8 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) che vieta qualunque tipo di indagine sulle opinioni religiose dei dipendenti.

Art. 7 Cost. che **disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica** e stabilisce quale sia la reciproca posizione istituzionale dello Stato e della Chiesa cattolica, affermando che *“sono ciascuno, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”*. In base a tale articolo, i rapporti istituzionali tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati dai Patti Lateranensi, stipulati l'11 febbraio 1929 e resi esecutivi con la L. 810/1929. Intorno all'art.7 e al suo valore si è sviluppato un ampio dibattito che diciamo può dirsi concluso con le decisioni della Corte

Costituzionale che ha dovuto, dapprima rimuovere tutta una serie di vincoli alla libertà di culto per poi approdare ad una importante sentenza n. 508/2000 su cui magari torneremo con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 402 c.p. che prevedeva il reato di vilipendio della religione di Stato, come riflesso del principio di laicità, inteso come equidistanza dello Stato in forza del principio di eguaglianza di pari protezione della coscienza di una persona che si riconosce in una fede.

Art. 8 che disciplina i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) e sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, sebbene nella pratica sia stato interpretato come fonte di "uguaglianza nella libertà" e non come uguaglianza nel trattamento giuridico e che nell'applicazione legislativa è stato spesso modulato alla luce del numero degli aderenti, delle radici sociali e delle tradizioni storiche di ciascun culto, con un evidente favore per la religione cattolica.

Art. 17 e 18 diritti di riunione e di associazione, si pongono in via generale anche a tutela del fenomeno religioso.

Art. 19 La libertà religiosa norma che garantisce in modo specifico ed esplicito la libertà religiosa stabilendo il diritto **per tutti di professare liberamente la propria fede religiosa**. Secondo il prof. Barile è la **norma "matrice" dello stesso art.21 Cost.** riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Nella disposizione costituzionale **la libertà religiosa** è considerata dunque come diritto soggettivo valido nei rapporti tra i singoli e tra i gruppi sociali, anche stranieri. La libertà religiosa si configura altresì come diritto pubblico soggettivo, in quanto azionabile nei confronti dello Stato escludendo quindi l'ammissibilità di norme che limitino le facoltà garantite dall'art. 19, che ammette solo interventi repressivi nei confronti di riti contrari al buon costume. L'art. 19 Cost. garantisce non solo la scelta tra religioni diverse ma assicura anche il diritto di rifiutare qualsiasi professione di fede, proteggendo quindi la libertà di coscienza e l'ateismo. L'ordinamento italiano, quindi, da un lato favorisce la manifestazione positiva della libertà religiose, tutelando, dall'altro, la posizione di chi non riconosce alcuna confessione religiosa o ne ha una concezione esclusivamente

personale (c.d. libertà di coscienza), nei cui confronti, in base all'art. 3, primo comma, Cost., non può derivare al singolo alcun effetto favorevole o sfavorevole. Poiché la libertà religiosa tutela sia l'azione di chi intenda professare una data fede religiosa sia l'omissione di chi non intenda professare alcuna fede, sono da ritenersi in contrasto con l'art. 19 Cost. tutte quelle disposizioni che impongano ai singoli di tenere un comportamento che, in modo diretto o indiretto, importi l'adesione ad una qualunque fede religiosa. Di converso, esistono numerose disposizioni che impongono doveri suscettibili di entrare in conflitto con le proprie convinzioni etiche o religiose.

Art. 20 esclude, nei confronti di associazioni ed istituzioni aventi "carattere ecclesiastico" e "fine di religione o di culto", **trattamento speciali restrittivi**.

Art. 21 Libertà di pensiero altra norma cardine del nostro ordinamento democratico, "pietra angolare dello stato democratico", come l'ha definita la Corte costituzionale, afferma il diritto di tutti (sottolineo il "tutti" contrapposto ad altre norme costituzionali che si riferiscono formalmente ai soli cittadini) di **manifestare liberamente il proprio pensiero** con la parola, lo scritto e con qualsiasi altro mezzo.

Art. 33 – L'arte e la scienza sono libere. Enti privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato

Art. 34 – La scuola è aperta a tutti

LEGGI ORDINARIE (SLIDE 5 e 6):

- **Legge cd. Casati n. 3725 del 13.11.1859** Entrata in vigore nel 1860 assegnava un ruolo alla religione cattolica tra le materie curriculari nelle scuole (abrogata)
- **RD n. 2185 del 1.10.1923** (cd. Riforma Gentile) insegnamento ora di religione obbligatoria nella scuola primaria, mediante insegnanti ritenuti idonei dalle competenti autorità ecclesiastiche;
- **L. 824/1930** istituzione dell'insegnamento dell'IRC obbligatorio in tutte le scuole di ogni ordine e grado per effetto del Concordato Lateranense del 1929

- **Legge 121/1985** di attuazione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede – e le successive norme di attuazione – 18.02.1984 – revisione dei suddetti patti.
- **L.449/1984, 516 e 517/1988, 116 e 520/1995** di applicazione delle Intese fra lo Stato e le minoranze religiose
- **L. 241/90 e ss.mm ed ii.**
- **Dl.vo 297/94 TU su Istruzione** (artt. 309, 310 e 311)
- **L. 62/2000** Legge parità scolastica
- **L. 53/2003**, cd. Riforma Moratti
- **L. 133/2008**- cd. Riforma Gelmini
- **L. 107/2015 Legge cd. Buona Scuola**
- **Dl.vo n. 62/2017 norma sulla certificazione delle competenze**

FONTI SECONDARIE (SLIDE 7):

- Dpr 751/1985 Intesa Ministero P.I CEI
- Dpr 202/1990 (modifiche)
- DPR 275/1999 (autonomia scolastica)
- Circolari 128, 129, 130, 131 del 1986 (regolano l'organizzazione dell'IRC nei vari ordini di scuole)
- CM 9/1991 applicativa sentenza 13/91 della Corte Costituzionale
- CM 4 del 2010
- Tutte le CM del Ministero dell'Istruzione che danno indicazioni per l'IRC di ogni anno scolastico CM 3830 del 6.12.2021 (valevole per le iscrizioni all'a.s. 2022/23)

Dopo aver fatto questo excursus, non esaustivo però, sulle fonti del diritto, di natura primaria e secondaria – tenete conto che ogni volta che si insedia un ministro questi ha la pretesa di riformare la scuola e con ciò spesso anche le questioni legate, in qualche modo alla religione - il modo migliore di potere affrontare alcuni dei temi oggetto della mia comunicazione, è quello di esaminare alcune pronunce giurisprudenziali.

Comincerei con le sentenze della Corte Costituzionale che hanno affermato importanti principi, ai quali necessariamente la magistratura ordinaria ed amministrativa si è dovuta uniformare o avrebbe dovuto uniformarsi.

GIURISPRUDENZA (SLIDE 8)

Sentenze della Corte Costituzionale:

n. 203/1989 principio di laicità

n. 13/1991 Stato di non obbligo

n. 290/1992 richiesta dei genitori di attività alternativa a chi non si avvale

La Corte costituzionale ha avuto un ruolo centrale nell'affermazione del principio di laicità della scuola e, quindi, in quello della previsione del non obbligo di frequenza dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado statali.

Vediamo, brevemente, come ci si è arrivati.

L'Insegnamento della religione cattolica (da ora IRC) è stata inserita nell'ordinamento scolastico con la Riforma Gentile (decreto reale 1/10/1923) e prevista espressamente dai Patti Lateranensi stipulati tra il Vaticano e il Regime fascista nel 1929, confermata dalla Costituzione italiana all'art. 7, a seguito dell'accordo di larga parte delle forze politiche, seppur controbilanciato, grazie ad Umberto Terracini, dall'art. 8 (cfr. nascitacostituzione.it) che recita *“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”* La disciplina era obbligatoria e vi erano esentati solo gli appartenenti a confessioni diversa dalla cattolica con apposita dispensa.

L'art. 9 comma 2 della L. 121 del 1985 già citata nella slide relativa alle fonti ordinarie e che riguarda la rettifica e l'esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale sulle modifiche al Concordato Lateranense dell'11.02.1929 afferma che: *“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo*

italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. **Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.** All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, **senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.**" Nel merito della questione la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione tre sentenze: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992 affermando che:

"i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi";

- la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;

- il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;

- la religione cattolica non è più l'unica religione dello Stato italiano;

- *"Ma dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito <in conformità alla dottrina della Chiesa>, secondo il disposto del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale, lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di cui all'art. 19 della Costituzione e la responsabilità educativa dei genitori di cui all'art. 30."*

- la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. *"La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione";* -

"lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale."

- *"Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza...da quello delle libere richieste individuali all'organizzazione scolastica."*

- *“Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica e innegabile che lo <<stato di non-obbligo” può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola.”*

La scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento dell'ora di religione (da ora IRC) avviene al momento dell'iscrizione, da parte dei genitori, alle superiori da parte degli studenti e non è modificabile nel corso dell'anno scolastico. C'è chi sostiene che non detta scelta sarebbe immodificabile per tutta la durata del ciclo di studi, ma a mio avviso se da un lato è vero che occorre dar modo alle scuole di organizzarsi, dall'altro occorre valorizzare la scelta e quindi non comprimerla con termini meramente organizzativi.

Chi ha deciso di non avvalersi può scegliere fra 4 alternative

A) attività didattiche e formative;

B) Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

C) Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo per gli studenti delle scuole superiori);

D) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Le scuole sono obbligate ad organizzare tali attività ogni anno in funzione delle scelte espresse.

Lo Stato italiano ha poi stipulato intese con le altre confessioni religiose presenti che prevedono per i rappresentanti di queste la possibilità di intervenire presso le scuole per illustrare il loro credo. Nessuna di queste ha chiesto di avere un proprio insegnamento all'interno dell'orario scolastico. Vedi ad esempio quella con la Chiesa valdese.

La questione di fondo pertanto è il rispetto della libertà di coscienza e di religione (art. 19 Cost.) e della responsabilità educativa dei genitori (art. 30). Tale rispetto comporta che non è ammessa alcuna discriminazione.

Ad oggi, secondo una ricerca dell'UARR oltre un milione di studenti nelle scuole pubbliche non si avvalgono dell'IRC, e la scelta di non avvalersi cresce al crescere dell'età, il tasso è più alto negli istituti tecnici e professionali che nei licei con esclusione dei licei artistici dove la percentuale supera il 28% ed a livello territoriale le regioni quelle che hanno il tasso più alto dei non avvalentisi sono la

Toscana, l'Emilia Romagna e la Liguria, mentre quelle con il tasso più basso sono al Sud Italia.

Proprio di recente c'è chi, letti detti dati come una fotografia non proprio veritiera - vorrebbe reintrodurre l'IRC obbligatorio asserendo che la stragrande maggioranza dei giovani che non ha ricevuto un'educazione religiosa in famiglia, ha poi delle grandi lacune e quindi la proposta sarebbe quella di introdurre l'insegnamento obbligatorio, ma non da parte di insegnanti che siano in qualche modo reclutati dal mondo ecclesiastico, bensì docenti che siano selezionati dallo Stato e che insegnino il cristianesimo per confrontarlo con altre religioni.

Sentenze della Cassazione (SLIDE 9)

Altra questione che è stata molto dibattuta nelle aule di giustizia è quella dell'apposizione del crocifisso nelle aule scolastiche ed anche negli uffici pubblici.

Con **parere n. 63/1988 del 27.04.1988 il Consiglio di Stato, in sede consultiva**, dopo aver premesso la necessità di tenere distinta la normativa attinenti all'IRC da quella riguardante l'apposizione del crocifisso nelle aule, si è occupato di verificare se le norme che disciplinavano l'apposizione di detto oggetto di culto proprio della sola religione cattolica fossero ancora vigenti, concludendo in senso favorevole in quanto le norme in questione non sarebbero state in contrasto con il principio di libertà religiosa. Successivamente a detto parere, però, la **Cassazione Penale n. 439 del 2000** ha incontrovertibilmente fatto chiarezza sull'incostituzionalità delle norme che imponevano l'apposizione di simboli religiosi negli uffici pubblici e sulla disapplicazione delle norme amministrative in materia di affissione del crocifisso anche nelle aule scolastiche come ancora vigenti ed operanti. Nonostante detta giurisprudenza, nelle scuole, così come negli uffici pubblici si è continuato a trovare affisso il crocifisso tanto che una genitrice, italiana, ma di origini finlandesi chiese all'istituzione scolastica frequentata dai figli di togliere il crocifisso e davanti ad un fermo diniego della scuola propose ricorso al TAR Veneto (nel 2002) che con sentenza n. 56/04 sollevava la questione di legittimità costituzionale delle norme che ne prevedevano l'affissione con gli artt. 2,3,7,8,19 e 20 della Costituzione. La **Corte Costituzionale con decisione n. 389 del 2004** con tutto il rispetto un po' pilatesca affermava come non essendoci una legge specifica, lo Stato e le Scuole

avrebbero dovuto applicare il principio supremo di laicità dello Stato e quindi rispettare tale principio senza affiggere simboli religiosi, ma altresì affermava di non essere competente a giudicare della legittimità delle norme censurate (in quanto contenute, in realtà, in fonti regolamentari e non in fonti legislative) e, quindi, demandava la competenza al giudice a quo, il TAR, prestando il fianco ai sostenitori della legittimità dell'apposizione del crocefisso. Successivamente, proprio in forza di detta "rimessione" al TAR, i giudici di primo e secondo grado amministrativi affermarono la legittimità dell'apposizione del crocefisso. Il **Consiglio di Stato, infatti, con la decisione n. 7314 del 2005,** infatti, ritenne di poter conciliare il principio di laicità dello Stato con l'esposizione di simboli religiosi, ricorrendo alla bizzarra soluzione del crocefisso "bivalente", cioè simbolo religioso per i credenti e simbolo "laico" per i non credenti ed attribuendo al crocefisso "laico" il valore simbolico dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Si deve, però, osservare che se la Costituzione nei suoi valori fondanti è riconducibile anche ai valori del cristianesimo; se, quindi, si vuole rappresentare nelle aule scolastiche un simbolo rappresentativo dei valori fondanti della nostra Costituzione, non si può invocare come ancora attuale una norma del 1924, applicativa del principio della religione di Stato, che era la negazione del principio della laicità dello Stato; la Costituzione rappresenta un segno di rottura con il passato e le sue culture ed ha espresso valori di uguaglianza e di libertà di tutti, che non possono identificarsi con il simbolo, sia pure importante di una religione. La battaglia della genitrice andò oltre i confini nazionali e si rivolse ai giudici della **CEDU che nel 2009** le hanno dato ragione imponendo al Governo italiano anche un risarcimento del danno a suo favore, ancorchè nella modesta somma di € 5000,00.

In contemporanea, un docente per aver rimosso sistematicamente il crocefisso al proprio ingresso in aula, era stato sottoposto a procedimento disciplinare. Il procedimento si era concluso con l'irrogazione della sanzione della sanzione di trenta giorni che il docente impugnava dinanzi al **Giudice del lavoro del Tribunale di Terni**. Il Tribunale di Terni rigettava il ricorso ed il docente ricorreva in Appello. La **Corte d'Appello di Perugia con sentenza n. 165/14** respingeva il gravame ed il docente ricorreva in Cassazione che con **Ordinanza Interlocutoria del 18.09.2020 n. 19618** rimetteva la questione al Primo Presidente per

l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sul rilievo che la questione prospettata riguardava una questione di massima di particolare rilevanza che coinvolgeva il bilanciamento di vari interessi (libertà di insegnamento, religiosa etc).

Le **Cassazione Civile Sezioni Unite n. 24414 del 2021 (che ribalta CEDU del 2009)** sancisce che è la Comunità Scolastica che può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, cercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi. Il docente dissenziente non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all'affissione del crocifisso, ma deve essere ricercata, da parte della scuola, una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione. L'ordine di servizio che il Dirigente Scolastico aveva impartito al proprio dipendente risultava illegittimo in quanto non ha cercato, e neppure promosso, un accomodamento da tutti sostenibile, sollecitando i protagonisti a valutare le plurime possibilità praticabili sulle modalità di esposizione. Per l'effetto, ne è derivata l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta al docente.

Sentenze del TAR e Consiglio di Stato (SLIDE 10)

TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433

Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010

TAR Lazio n. 7076 del 17.07.2009 (sulla valutazione della frequenza dell'IRC sui crediti scolastici per l'esame di maturità) crediti scolastici

Molto contenzioso c'è stato e ci sarà sui vari temi che riguardano religione e scuola dinanzi alla giustizia amministrativa, atteso che per la gerarchia delle fonti prima indicata, le norme di natura secondaria, quali le Circolari e le note ministeriali – assolutamente frequenti nel mondo della scuola- non possono disattendere la normativa primaria né tantomeno i principi costituzionali sopra indicati. Sull'IRC sia con riferimento all'insegnamento dell'ora di religione, sia sul fatto che spesso non sono attivate le materie alternative, sia con riferimento alla valutazione della frequenza dell'una o dell'altra disciplina è nato molto

contenzioso. Come già specificato dette controversie si incardinano dinanzi al Giudice Amministrativo in quanto nascono sempre con l'impugnazione di atti amministrativi, non solo le Circolari ministeriali, ma anche quegli atti adottati dalle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione degli allievi ad opera del Consiglio di Classe, l'orario scolastico ad opera della Commissione orario della Scuola votata dal Collegio dei Docenti etc.

Vi ho allegato alcune recenti pronunce del TAR che riguardano questi temi.

Sulla questione **dell'attivazione dell'ora alternativa** al fine di consentire agli allievi che non si avvalgano dell'ora di religione di frequentare un'altra offerta formativa, vale la pena precisare quanto segue. La presenza nel curriculum scolastico IRC determina la necessità dell'istituzione in "parallelo" delle Attività Alternative a questa disciplina. L'IRC è infatti in teoria una disciplina facoltativa e come tale dovrebbe per questo essere posta fuori dalle lezioni curricolari, ma ciò non avviene. Lo studente che non sia intenzionato ad avvalersi dell'IRC deve necessariamente fruire delle attività di studio alternative a questa oppure può non essere presente a scuola, qualora l'IRC è alla prima o ultima ora ("stato di non obbligo" sancito dalla sentenza n.13/1991 della Corte Costituzionale). Per chiarire la complessa normativa sulle diverse possibili scelte dovremo quindi prendere in considerazione l'IRC ed affrontare successivamente le opzioni alternative a questo insegnamento, per poi soffermarci sulle modalità di attivazione della ora alternativa all'IRC messe in atto oggi in alcune scuole.

Riassumendo il complesso quadro, oggetto di circolari, sentenze del Tar, Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, possiamo affermare che:

- a) la scelta di frequentare o non frequentare l'IRC è libera e non può dare atto a discriminazioni (Legge 121/1985, art. 9, comma 2; D.L. 297/1994, art 310, comma 2)**
- b) la scuola ha l'obbligo di garantire la parità di diritti tra chi si avvale e chi non si avvale dell'IRC;**
- c) chi non sceglie l'IRC non ha nessun obbligo.**

Nella realtà la parità non è pienamente garantita: la presenza della dell'IRC – come vedremo di natura confessionale e specificatamente cattolica – negli ordinamenti scolastici, senza che vi siano reali alternative didattiche, crea una grave discriminazione per gli studenti e per le loro famiglie che per motivi

religiosi, filosofici e/o politici non condividono la fede o i valori etici e morali della Chiesa cattolica, o anche per i genitori cattolici che ritengono l'IRC un insegnamento confessionale inopportuno all'interno di una scuola statale e laica. Si assegna una posizione privilegiata alla religione cattolica rispetto alle altre (art. 8 della Costituzione italiana), o a chi si dichiara ateo o agnostico.

L'insegnamento della religione cattolica (IRC). Questa disciplina è stata inserita nell'ordinamento scolastico con la Riforma Gentile (decreto reale 1/10/1923) e prevista espressamente dai Patti Lateranensi stipulati tra il Vaticano e il Regime fascista nel 1929, confermata dalla Costituzione italiana all'art. 7, a seguito dell'accordo di larga parte delle forze politiche, seppur controbilanciato, grazie ad Umberto Terracini, dall'art. 8 (cfr. nascitacostituzione.it) che recita *“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”* La disciplina era obbligatoria e vi erano esentati solo gli appartenenti a confessioni diversa dalla cattolica con apposita dispensa. Successivamente alla stipula del nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (L. 121/1985) e alle Intese con le Confessioni “minoritarie” (L. 516 e 517/1988, 101/1989, 449/1994, 520/1995) le circolari ministeriali applicative hanno sancito il diritto degli studenti – senza riferimento al credo religioso – a non avvalersi dell'IRC, attraverso attività alternative all'IRC oppure non partecipando ad alcun insegnamento. È bene ricordare che il reclutamento del personale dell'IRC avviene su dispensa e scelta delle autorità diocesane della Chiesa cattolica e non attraverso graduatorie e concorsi statali, così come avviene per tutte le graduatorie di insegnamento: per questo motivo i docenti dell'IRC sono rimasti giuridicamente separati dal resto del corpo docente della scuola statale, finché la legge 186 del 18/07/2003 ne ha previsto la loro immissione in ruolo attraverso un concorso “*ope legis*”, riconoscendogli anche l'anzianità di servizio preruolo (peraltro non riconosciuto ai docenti precari). Il docente che insegna la disciplina deve essere di confessione cattolica – anche se formalmente non previsto per evidenti motivazioni giuridiche – e seguirne i dettami etici e morali pena la decadenza dall'incarico. La disciplina non tratta

genericamente le religioni da un punto di vista storico e culturale, ma ha per oggetto l'insegnamento della fede cattolica in un'ottica strettamente confessionale (si veda <http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=814>: Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa agli "Obiettivi specifici" per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, 23 ottobre 2003). Il fatto che il singolo docente di IRC possa comunque affrontare la disciplina laicamente, secondo la propria deontologia professionale e affrontando la disciplina secondo la libertà di insegnamento, trascendendo dall'ortodossia cattolica (ma questo potrebbe causare la revoca della nomina da parte del vescovo), non muta la natura e l'impostazione confessionale della materia. Le autorità ecclesiastiche sia nel passato che ma recentemente, hanno ritirato il nulla osta a docenti di IRC per motivi politici (iscrizione al partito comunista), di natura "morale" e di condizione anagrafica (convivenza extramatrimoniale, matrimonio civile, matrimonio sciolto da divorzio e non dalla Sacra Rota) o di orientamento sessuale (dichiarazione pubblica della propria omosessualità), senza che i diretti interessati abbiano potuto intervenire giuridicamente contro la recessione del rapporto lavorativo, fuori anche dal diritto del lavoro. Che il Vicariato selezioni il personale e lo Stato italiano assumi è una prassi in vigore dai Patti lateranensi del 1929, ma entrata in collisione con le regole europee che vietano qualsiasi forma di discriminazione in ragione del credo religioso di un lavoratore: la parità di trattamento a prescindere dalla confessione è garantita dalla Dichiarazione universale dell'Onu, richiamata dal Trattato di Maastricht e dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Prima del Nuovo Concordato e delle Intese con diverse confessioni "*minoritarie*" soltanto negli istituti scolastici statali delle Valli Valdesi, dove la maggioranza della popolazione non era cattolica, e in alcune scuole private appartenenti a confessioni acattoliche non era inserita l'IRC nel curriculum scolastico. Attualmente, l'insegnamento di religione cattolica può essere assente nei corsi pomeridiani e/o serali di istituti superiori dove sia presente la riduzione oraria o per il logico interesse degli stessi studenti-lavoratori verso l'uscita anticipata piuttosto che alla frequenza dell'IRC e spesso lo è in alcune classi di scuole anche in orario antimeridiano, soprattutto nelle metropoli del settentrione (nel 2004 solo

il 49% degli studenti di Milano si avvaleva dell'Insegnamento di Religione Cattolica e 183 classi ne erano completamente prive).

Scelte alternative per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC.

L'attuale normativa prevede che gli istituti possano offrire le seguenti opzioni per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica:

- a) attività didattiche e formative;
- b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- c) libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente;
- d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

All'atto dell'iscrizione dovrebbe infatti essere consegnata una scheda dove i genitori degli alunni minorenni o gli studenti maggiorenni devono indicare la scelta tra l'IRC e le altre opzioni sopra indicate. La scuola deve comunque fornire ogni anno un'adeguata informazione e garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta (T.U. art. 310); nella CM 4 del 15-01-10 per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione si chiarisce che la scelta si effettua per tutto il corso degli studi, ma si può modificare all'atto di iscrizione per l'anno successivo. A seguito di questi pronunciamenti e a chiarimento della normativa è uscita la C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 che chiarisce che verso gli alunni/studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, debbano essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative.

A) Attività didattiche e formative. Comprendono la Disciplina alternativa all'IRC, stabilita e approvata dal Collegio dei Docenti. La valutazione della disciplina non esprime voti ma soltanto un giudizio e analogamente a quanto avviene per l'IRC, non fa media alla fine dell'anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione. Nello scrutinio finale, qualora si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante dell'Attività alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La scelta degli argomenti disciplinari è concordata all'interno del Collegio Docenti, tenendo conto della Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986: *“Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti.*

Esse saranno particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile"

B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente. Le attività didattiche di questa opzione sono libere e non prevedono alcun programma, ma avviene con l'assistenza di personale messo a disposizione dall'Istituto e scelto all'interno del corpo docente. L'insegnante però non vota e non esprime giudizi durante gli scrutini.

C) Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente. Può essere svolta dagli alunni che non scelgono le prime due opzioni, perché per scelta entrano in seconda ora ed escono anticipatamente non frequentando le ore di ICR e delle Attività alternative a questa. Per queste attività l'Istituto può mettere a disposizione gli spazi della biblioteca della scuola fuori l'orario didattico anche contemporaneamente alle attività di ICR o delle Attività alternative.

D) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. L'opzione potrà essere attuata previa sottoscrizione delle indicazioni per iscritto dallo studente o dal genitore o da esercita la podestà dell'alunno minorenni relative alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto previsto con la C.M. n. 9 del 18/1/1991. Lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica.

L'organizzazione dell'Attività alternativa all'IRC.

La presenza dell'Attività alternativa è ormai da ritenersi obbligatoria da parte della scuola, non solo perché prevista dalla normativa vigente (**Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987**), ma anche perché vi sono state alcune sentenze (**TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010**) che vincolano le scuole ad organizzare di queste attività didattiche. La presenza di alunni appartenenti ad una confessione non cattolica o che è ateo o, comunque, non aderisce a nessuna religione (rispettivamente il 6,2 % e il 5,8% della popolazione italiana secondo una stima del 2008 della stessa Caritas, ma occorre inoltre tener

presente che circa il 15% della popolazione italiana dichiara di non credere in Dio) è ormai una realtà e questo rende indispensabile la presenza anche della Disciplina alternativa all'IRC nel curriculum scolastico. Larga parte delle scuole statali è però attualmente inadempiente essenzialmente perché permane nella dirigenza scolastica e nei Collegi Docenti la vecchia convinzione che considera cattolici comunque la stragrande maggioranza degli alunni e che pertanto chi non si avvale dell'IRC *“vuole solo non partecipare ad una attività didattica”* e che l'organizzazione della disciplina alternativa all'IRC, considerata *“inutile”*, sia un gravoso carico finanziario sul fondo d'istituto della scuola. I termini della questione sono in realtà ribaltati: pensiamo infatti che nessun alunno può essere costretto ad assistere ad una lezione legata ad una confessione religiosa (seppur finanziata dallo Stato) e che questo può andare contro la sua coscienza, né del resto si può chiedere ai singoli alunni l'attestazione di appartenenza ad una confessione acattolica, così come avveniva nella vecchia normativa risalente alla Riforma Gentile, o ad una associazione ateistica, perché questo lederebbe il principio della privatezza dei dati *“sensibili”* su cui tanto si affannano i corsi di autoaggiornamento organizzati nelle scuole. La soluzione più logica sarebbe quella di porre l'Insegnamento della religione cattolica fuori dall'orario scolastico, ma la normativa non lo prevede, nonostante i ricorsi di associazioni laiche e religiose. La mancanza della disciplina alternativa costringe infatti gli alunni a permanere nelle scuole, abbandonati in aula magna o nei corridoi. Questo fatto è particolarmente grave per le scuole materne e le elementari, perché accentua il disagio e il senso di *“diversità”* dei bambini rispetto ai compagni di classe. La stessa normativa vigente, peraltro, riconosce che, nel quadro delle possibilità offerte, debbano essere organizzate delle attività didattiche *“avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori.”* Nelle sue Osservazioni conclusive per l'Italia del 2003, al punto 29 il Comitato Unicef esprimeva *“preoccupazione relativamente al fatto che i bambini, soprattutto nelle scuole elementari, possano essere emarginati se si astengono dall'insegnamento religioso, incentrato essenzialmente sulla confessione cattolica”*.

Attivazione e presenza nel POF. La disciplina alternativa all'IRC deve essere individuata dal Collegio dei Docenti che approverà un'attività didattica con un

preciso programma, scelta tra uno o più progetti presentati dai docenti. La programmazione deve essere inserita all'interno del POF perché quando un genitore compila il modulo di iscrizione a febbraio deve poter conoscere le proposte didattiche della scuola per questa attività. Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, il Dirigente Scolastico deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni quale preciso obbligo dell'istituzione scolastica.

Non vi sono vincoli sulla disciplina insegnata come attività alternativa ad IRC, se non quello costituito dal fatto che questa non può essere una materia già insegnata nella scuola (es. strumento musicale o approfondimento di Educazione musicale all'interno di una scuola media dove è presente questo insegnamento), perché questo oggettivamente potrebbe sfavorire gli alunni che si avvalgono dell'Insegnamento di religione cattolica e che quindi non potrebbero seguire tali discipline se non a discapito della propria coscienza. Basandosi su questo elemento alcuni docenti di IRC in passato si sono opposti capziosamente a progetti di ora alternativa di lingua straniera (diversa in realtà da quella insegnata nell'istituto) o di musica nelle scuole superiori di indirizzo non musicale (insegnamento presente invece nella scuola media), perché visti "concorrenziali" alla propria materia. Attualmente sono attivate varie discipline come attività didattica e formativa alternativa all'IRC e tra queste si segnalano Diritti Umani (consigliata dalla C.M. Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 che ne indicava il programma generale), Etica, Storia delle Religioni (o Storia delle Religioni e del Libero pensiero), Psicologia dell'Arte, Spagnolo e Psicologia (queste ultime due attività didattiche in indirizzi scolastici dove sono assenti questi indirizzi). Possono essere stilati comunque anche altri progetti, tenuto conto quanto scritto sopra, a patto che sia indicato un preciso programma che sarà sottoposto all'approvazione del Collegio dei Docenti. Delle indicazioni fornite dalla Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986 abbiamo già detto sopra. Non si esclude la possibilità che gli studenti stessi o le famiglie segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola (C.M. 131/1986).

Inadempimento e mancata attivazione della disciplina

La mancata attivazione in gran parte delle scuole è determinata dalla errata convinzione che le Attività alternative all'IRC siano finanziate esclusivamente da fondi d'Istituto gravanti sul bilancio dei singoli istituti. A tutto questo si accompagnano inoltre atteggiamenti intimidatori e punitivi nei confronti dei docenti che difendono i valori della laicità e dell'uguaglianza di tutti gli studenti. Alcune scuole sono convinte di "tutelarsi" da eventuali ricorsi permettendo agli studenti non avvalentisi la sola opzione della non frequenza nella scuola nelle ore di insegnamento dell'IRC e non organizzando le Attività alternative, dichiarando di non avere risorse per l'attivazione di questo insegnamento. La mancata attivazione è invece una grave discriminazione, perché costringe gli studenti non avvalentisi dell'IRC a rimanere a scuola nelle ore intermedie tra la seconda e la penultima ora di lezione, abbandonati nei corridoi o nell'aula magna dell'istituto oppure depositati in classi parallele, senza svolgere nessuna attività. In alcune scuole, dove le Attività alternative erano attivate, la disciplina è stata tolta – nella convinzione che la voce gravasse "troppo" sul bilancio d'Istituto – "consigliando" agli studenti avvalentisi della disciplina alternativa di scrivere una lettera di rinuncia e di non avvalersi di nessuna attività, attraverso una formale non presenza a scuola (peraltro non possibile nelle ore "intermedie"). In altre invece la dirigenza ha "ritenuto" di togliere l'Attività alternativa e far approvare dal Collegio dei Docenti l'invio degli studenti non avvalentisi dell'IRC in biblioteca, formalmente intesa come attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente (in realtà c'è la sola presenza del bibliotecario). Naturalmente si trattano di gravi violazioni, che peraltro non ottemperano assolutamente all'obbligo di attivare le attività didattiche e formative alternative all'IRC con assistenza del docente incaricato della disciplina. Invitiamo genitori, alunni e docenti a denunciare questi gravissimi episodi e in generale l'assenza nel POF delle Attività alternative all'IRC che, comunque, devono essere previste dalle scuole. La normativa tuttora vigente in materia (Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987) così recita: *"Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica – previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore – hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e*

formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici".

Ricordiamo che la mancata attivazione delle Attività alternative **è oggetto di sanzione nei confronti del Dirigente Scolastico**, così come stabilito dalla **sentenza del 30 Luglio 2010 del Tribunale di Padova**, che conferma l'obbligo di garantirla già previsto dalla normativa. A questo proposito alleghiamo il modulo per il ricorso della mancata attivazione delle Attività alternative all'IRC.

Giudizio, voto di scrutinio e crediti assegnati all'IRC e all'Attività alternativa. Con i Patti Lateranensi la Religione – così come veniva definita – era appunto obbligatoria, ma la sua valutazione non era espressa in voti, non faceva media con le altre materie e non era oggetto di esami o di rinvio a settembre. Dopo il nuovo Concordato del 1985, a seguito delle nuove modalità organizzative della materia (dpr. 751/1985 Intesa Ministero P.I. – CEI e modifiche Intesa dpr. 202/1990), la valutazione è oggetto di una nota separata da comunicare alle famiglie e *“Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto dell'insegnante di religione cattolica, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”*. Negli anni successivi il rispetto della norma cominciò ad attenuarsi, sia attraverso la sua *“interpretazione”* a favore del voto del docente di IRC all'interno dei consigli di classe e la trascrizione del giudizio della disciplina in pagella (mentre in realtà doveva e dovrebbe avvenire con nota separata), sia attraverso interventi dei vari governi che si sono avvicendati, tra cui quella del ministro della Pubblica Istruzione Fioroni che ha dato la possibilità di assegnare crediti con la frequenza di IRC. Tra gli ultimi pronunciamenti contro il voto di scrutinio assegnato al docente di IRC e dei crediti è intervenuto il TAR del Lazio (sentenza 15 novembre 2010, n. 33433), che ha riconosciuto l'illegittimità di questi due aspetti e quella successiva del Consiglio di Stato (sentenza n 2749 del 16 marzo 2010) in cui, pur confermando voto e crediti all'IRC, ha sottolineato quanto segue: *“Non vi è dubbio, infatti, che la mancata attivazione dei corsi alternativi rischi di mettere in crisi uno dei presupposti su cui si fondano le ordinanze impugnate, che, nel mettere sullo stesso piano, ai fini della valutazione come credito scolastico nell'ambito della c.d. banda di oscillazione, l'insegnamento della religione e l'insegnamento dei corsi*

alternativi per i non avvalentisi, danno quasi per scontato che i corsi alternativi esistano ovunque. Al contrario, è circostanza nota che in molte scuole i corsi alternativi non sono attivati e questo rischia di pregiudicare la libertà religiosa dei non avvalentisi e di compromettere la logica delle ordinanze in esame”.

TAR Lazio n. 7076 del 17.07.2009 (sulla valutazione della frequenza dell'IRC sui crediti scolastici per l'esame di maturità) crediti scolastici riformata dal Consiglio di Stato con decisione n. 2749 del 2010

Con sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi proposti per l'annullamento delle Ordinanze ministeriali emanate dall'allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione della frequenza dell'insegnamento della religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico, e la partecipazione “a pieno titolo” agli scrutini da parte degli insegnanti di religione. Il TAR ha affermato che *“l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica”.* Motiva ancora la sentenza che l'interpretazione data dal Ministero dell'Istruzione “ha portato all'adozione di una disciplina annuale delle modalità organizzative degli scrutini d'esame, che appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e della libera espressione del pensiero; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente all'insegnamento della religione cattolica. La sentenza 7076/2009 del TAR del Lazio è importante perché dà una concreta applicazione al principio supremo della laicità dello Stato nei termini in cui era stato affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.203/1989. Il TAR, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e

culturale (C. Cost. n.203/89), ha precisato che “sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico”, la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata. *"In una società democratica" ha affermato il TAR, "certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell'insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali"*. Detti principi sono stati però stravolti con la decisione del Consiglio di Stato n. 2749 del 2010 che in accoglimento di un ricorso proposto dal Ministero citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 1989 sancisce la non obbligatorietà della frequenza dell'ora alternativa ha confermato i principi di cui sopra, ma l'obbligatorietà per la scuola di attivarla.

Consiglio di Stato Sez. VI n. 1388 del 2017 su legittimità delle benedizioni pasquali etc.

Altro tema che ha spesso generato malcontento nelle famiglie laiche, ma anche quelle che ritengono come la scuola non debba occuparsi di professare alcuna religione, è quella relativa alla celebrazione, a scuola, di ricorrenze o comunque al favorire di alcune prassi religiose, tra le quali la benedizione pasquale nelle aule o comunque nei locali della scuola. Il TAR dell'Emilia Romagna aveva annullato la delibera di un Consiglio di Istituto di una scuola di Bologna che aveva disposto l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio. Le benedizioni, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, sarebbero dovute avvenire in orario extra scolastico, con gli alunni accompagnati da familiari o comunque da adulti con il compito di vigilare sugli stessi.

Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Miur ha ribaltato la sentenza prendendo spunto su una questione temporale affermando che tenuto conto che la sentenza si riferiva a fatti risalenti all'anno scolastico 2014/15 e che nell'a.s. 2015/16 l'Istituto non aveva concesso ai parroci i locali per le benedizioni, *"l'eventuale annullamento ora per allora degli atti qui impugnati non potrebbe avere altro risultato, se non quello implicito di costituire anche un precedente, non*

essendo stata presentata alcuna altra domanda accessoria oltre quella di annullamento” ed approfittando di ciò, però, afferma che la benedizione è un rito il cui fine è quello di ricordare la presenza di Dio nei luoghi dove si vive o si lavora, sottolineandone la stretta correlazione con le persone che a tale titolo li frequentano. Pertanto, non avrebbe senso ... la benedizione dei soli locali, senza la presenza degli appartenenti alle relative comunità di credenti.

La “*benedizione pasquale*” nelle scuole, prosegue il Consiglio, non incide sullo svolgimento della vita scolastica e alla stessa non può attribuirsi (con le limitazioni suddette) un “*trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività “parascolastiche” non aventi alcun nesso con la religione, soprattutto ove si tenga conto della volontarietà e della facoltatività della partecipazione nella prima ipotesi.*”

Ovviamente, quando le questioni così delicate e di coscienza vengono affrontate processualmente ci può essere il rischio che a seconda della composizione collegiale delle Corti, i principi costituzionali vigenti siano talvolta edulcorati. Io, pertanto, preferisco sempre supportare i genitori nelle battaglie di questo tipo all’interno delle istituzioni scolastiche negli organi collegiali ove hanno la rappresentanza.

CONCLUSIONI

Come avete visto il tema che abbiamo affrontato oggi e quindi delle connessioni tra religione ed il mondo della scuola, non solo è sempre di grande attualità, ma non troverà mai una soluzione condivisa finché non avremo una visione laica della questione. Se, infatti, la religione comincerà ad essere considerata, come negli altri stati europei, una questione personale di ciascuna famiglia e non di Stato, potremmo avere scuole con insegnamenti inclusivi dove potrà essere insegnata Storia delle religioni, disciplina utile per conoscere l’arte la letteratura la musica etc.

Diversamente, fino, a quando:

- l’ora alternativa nelle scuole non sarà davvero obbligatoria;
- le scuole di tendenza avranno finanziamenti dallo Stato, a danno delle scuole statali, sotto una mal celata parità (quando la coperta è corta e le risorse scarseggiano...);

- i docenti di religione che accedono alla mansione docente con il visto della Curia poi fanno una carriera analoga agli altri e quindi possono essere assunti a tempo indeterminato;
- il crocifisso ed altri simboli religiosi saranno affissi nelle scuole e negli uffici pubblici a discapito di altre simbologie e quindi discriminando gli appartenenti ad altre religioni;
- sarà possibile la celebrazione di cerimonie relative alla religione cattolica nei locali delle scuole statali;

non si potrà parlare di vera laicità del nostro Stato.

Grazie

Avv. Isetta Barsanti Mauceri